



Approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2010”, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. *Approvazione dello schema di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.*

1.1. E’ approvato lo schema di certificazione unica “CUD 2010”, unitamente alle informazioni per il contribuente (*Allegato 1*), da utilizzare ai fini dell’attestazione:

- a) dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: “TUIR”), corrisposti nell’anno 2009 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
- b) delle relative ritenute di acconto operate;
- c) delle detrazioni effettuate.

Lo schema di certificazione unica “CUD 2010” è altresì utilizzata per l’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell’anno 2009

che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST.

1.2. Sono altresì approvate:

- a) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati fiscali (*Allegato 2*);
- b) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST (*Allegato 3*).

1.3. Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui agli allegati 2 e 3 e deve rilasciarla in duplice copia al contribuente, unitamente alle informazioni contenute nel predetto Allegato 1, entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

1.4. L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione CUD 2010 deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo dei campi ivi previsti. Relativamente ai campi non compilati, i predetti dati possono essere omessi se tale modalità risulti più agevole per il datore di lavoro.

Qualora si renda necessario certificare distinte situazioni per lo stesso sostituto, possono essere utilizzati ulteriori righi, numerandoli progressivamente, nel rispetto della sequenza numerica dei punti prevista dallo schema di certificazione. La medesima certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema allegato.

1.5. Lo schema di certificazione CUD 2010 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi a periodi successivi al 2009 fino alla approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2009 e 2010 contenuti nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.

2. Certificazioni relative ai contributi INPS.

2.1. La certificazione CUD 2010 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

2.2. La certificazione CUD 2010 rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall'interessato all'INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

3. Certificazioni relative ai contributi INPDAP.

3.1. La certificazione CUD 2010, è riepilogativa dei dati contenuti nelle denunce mensili che i sostituti d'imposta sono tenuti a trasmettere all'INPDAP ai sensi dell'art. 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo i criteri e le modalità di cui alla circolare INPDAP n. 59/2004.

4. Certificazioni relative ai contributi IPOST.

4.1 La certificazione CUD 2010 rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall'interessato all'IPOST, ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali, per i periodi per i quali non risultano acquisiti dall'IPOST i flussi informativi delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del citato decreto n. 322 del 1998.

5. Certificazione integrativa.

5.1. Qualora il sostituto d'imposta, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2009, abbia rilasciato al sostituto la certificazione unica prima dell'approvazione dello schema di cui al punto 1, i dati previsti nello schema CUD 2010 e non presenti nel CUD 2009 già consegnato, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6-*quater*, del citato decreto n. 322 del 1998.

6. Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

6.1. Qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-*quinquies*), del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.3, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l'indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l'oggetto e la data dell'operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

Motivazioni.

Il presente provvedimento è emanato in relazione a quanto disposto dall'articolo 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del citato decreto n. 322 del 1998, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono rilasciare un'apposita certificazione (CUD), unica anche ai fini dei contributi

dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ed agli altri enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Con decreto 25 agosto 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999), la certificazione unica (CUD) e la dichiarazione unica dei sostituti d'imposta è stata estesa anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAl).

Con decreto 9 dicembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2003), la certificazione unica (CUD) e la dichiarazione unica dei sostituti d'imposta è stata estesa anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST) da parte dei datori di lavoro con personale iscritto al Fondo di Quiescenza IPOST.

Vengono, altresì, definite le modalità per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il presente provvedimento tiene conto di quanto stabilito:

- dall'articolo 1 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, in base al quale i soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare la certificazione unica rilasciata dai sostituti d'imposta con le modalità previste ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
- dall'art. 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 in base al quale per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi

relative al periodo d'imposta 2009, ferma quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle finalità previste dalla normativa vigente.

Pertanto, il presente provvedimento approva lo schema di certificazione unica CUD 2010, unitamente alle informazioni per il contribuente contenute nell'*Allegato 1*, da utilizzare ai fini dell'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, corrisposti nell'anno 2009 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto, compresi i relativi acconti ed anticipazioni, erogati nell'anno 2009 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 o non ancora avvenute, prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 erogate in forma di capitale), a ritenuta a titolo d'imposta (prestazioni pensionistiche erogate a qualsiasi titolo di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252), ad imposta sostitutiva (somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro di cui all'articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, successivamente prorogato dall'art. 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST.

Con lo stesso provvedimento sono altresì approvate le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati fiscali, contenute nell'*Allegato 2*, nonché le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST indicate nell'*Allegato 3* al provvedimento stesso.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l'altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria (art. 10, comma 3);

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4);

Decreto 25 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l'estensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAl) della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l'altro, disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 41, recante la disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente misure in materia fiscale;

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia;

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto 9 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2003, concernente l'estensione della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST) da parte dei datori di lavoro con personale iscritto al Fondo di Quiescenza IPOST;

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha apportato modifiche al testo unico delle imposte sui redditi;

Legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 04/08/2006;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Decreto 2 agosto 2007, n. 149, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'art. 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

Decreto 20 marzo 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2008 recante disposizioni per la riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro;

Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria;

Decreto-legge, 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009);

Decreto del Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2009, recante disposizioni per le riduzioni d'imposta previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Decreto-legge, 23 novembre 2009, n. 168 recante disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni;

Legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 15 gennaio 2010

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Befera